

Decreto interministeriale del 10/10/2022 - Min. Economia e Finanze

Aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere, anno 2022.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2022

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Proroga di talune percentuali di compensazione

Articolo 2

Art. 2 Efficacia

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 24/11/2022

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2021, che ha stabilito l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 19 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 308 del 29 dicembre 2021, che ha confermato l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2021;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2022, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, le percentuali elevate al 6,4 per cento con il citato decreto 19 dicembre 2021, possono essere applicate anche nell'anno 2022;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Proroga di talune percentuali di compensazione

In vigore dal 24/11/2022

1. Le percentuali di compensazione di cui all'[art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti elencati nei punti 43) e 45) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, per l'anno 2022, sono stabilite nelle seguenti misure:

- n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
(v.d. 44.01) 6,4 per cento; n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale
(v.d. 44.04): 6,4 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Efficacia

In vigore dal 24/11/2022

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)